

-----ALLEGATO "C" AL N. 5225/3940 DI REP.RIO-----

-----STATUTO-----

-----ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE.-----

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" - e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'associazione denominata **CASA MADONNA DELLA NEVE ETS**.-----

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.-----

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati (secondo disposizioni di legge) all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

-----ARTICOLO 2: SEDE.-----

L'associazione ha sede in Premana.-----

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a cura dell'Organo Amministrativo.-----

-----ARTICOLO 3: SCOPO.-----

L'associazione persegue, in maniera esclusiva e senza scopo di lucro, senza distinzione politica e nell'ambito territoriale di Regione Lombardia, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.-----

Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera a);-----

b) interventi e prestazioni sanitarie (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera b);-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera c);-----

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera f);-----

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera i);-----

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera q);----

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera r);-----

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lettera u).-----

L'associazione, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.-----

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.-----

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.-----

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

L'Associazione opera prevalentemente in favore di persone anziane, in particolare se in condizioni di fragilità, solitudine o disagio socio-economico, mediante servizi di supporto domiciliare Leggero, compagnia, accompagnamento per visite mediche, contrasto alla solitudine e all'isolamento sociale, attività di ascolto, supporto relazionale e iniziative di socializzazione, organizzazione di attività ricreative, culturali e aggregative, incontri informativi su salute e prevenzione, educazione digitale e iniziative volte a stimolare autonomia e partecipazione alla vita sociale.-----

Inoltre promuove forme di collaborazione con enti pubblici e privati, servizi sociali, parrocchie e altre organizzazioni del Terzo Settore per la realizzazione di progetti condivisi a favore della popolazione anziana del territorio.-----

Essa ha per scopo l'assistenza a persone anziane mediante la gestione della casa per anziani esistente in Premana. Questa casa è destinata ad ospitare le persone anziane di Premana e coloro che essendo soli versano in condizioni di bisogno anche

se residenti in altri Comuni, nei limiti dei posti disponibili.-----

Offre ospitalità diurna agli anziani che lo desiderano ed è un punto di riferimento, di richieste per servizi a domicilio per tutti gli anziani del paese.-----

-----**ARTICOLO 4: DURATA.**-----

La durata dell'associazione è fissata tempo indeterminato.----

-----**ARTICOLO 5: IL PATRIMONIO E I MEZZI FINANZIARI.**-----

Il patrimonio è costituito:-----

a - dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'associazione;-----

b - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;-----

c - da eventuali donazioni e lasciti;-----

come risultante dalla Relazione del dott. Gianola Fabio, nato a Bellano il giorno 10 agosto 1986, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 175936 sez. A (Decreto Ministeriale emesso in data 4 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 98 del 22 dicembre 2015), con allegata la relativa situazione contabile dell'associazione.-----

Nell'ambito del patrimonio iniziale dell'Ente, è stato individuato un fondo patrimoniale di garanzia vincolato pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

L'associazione si obbliga a provvedere direttamente al mantenimento e conservazione del patrimonio stesso.-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

a) dalle quote sociali stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci;-----

b) dal ricavato delle attività previste dall'art. 3 del presente statuto;-----

c) dal ricavato di organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;-----

d) da oblazioni di terzi, da contributi di enti privati e pubblici;-----

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;-----

f) dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;-----

g) dalle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.--

-----**ARTICOLO 6: L'ESERCIZIO FINANZIARIO.**-----

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.---

L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Ente e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'an-

damento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di per-
seguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art.
13 del Codice del Terzo settore e alle norme ivi richiamate.--
Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di con-
trollo, ove nominato.-----

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secon-
dario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo
3 del presente statuto nella relazione di missione o nella no-
ta integrativa al bilancio.-----

Il bilancio d'esercizio è depositato a norma di legge.-----
L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14
del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale re-
datto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi
sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà
atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs.
117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli
esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in
mancanza delle condizioni di obbligatorietà previste dall'art.
14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può
deliberare di provvedere alla sua redazione.-----

-----**ARTICOLO 7: I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.**-----

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri
regolarmente residenti in Italia e le persone giuridiche che
diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente
statuto possono presentare la domanda di ammissione all'Asso-
ciazione. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di cono-
scere ed accettare integralmente il presente Statuto, con
esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associa-
zione di cui all'art. 3 dello Statuto, e di rispettare gli
eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la
domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal-
la domanda, delibera sulla richiesta di ammissione, secondo
criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'iden-
tità e le finalità perseguite e l'attività di interesse gene-
rale svolta dandone immediata comunicazione all'interessato.
Qualora la domanda di ammissione sia rigettata, la delibera
dovrà essere motivata. Avverso la decisione di rigetto
dell'ammissione l'interessato può chiedere, entro sessanta
giorni dalla sua comunicazione, che sulla domanda di ammissio-
ne si pronunci l'Assemblea degli associati.-----

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consi-
glio di Amministrazione, nel libro degli associati.-----

La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carat-
tere economico trattandosi di associazione del terzo settore,

senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardanti i beni dell'associazione stessa.-----

3. Sono associati coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, versano la quota associativa annuale, di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione e adottato dall'Assemblea degli associati.-----

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

-----**ARTICOLO 8: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**-----

1. Tutti gli associati hanno il diritto di:-----

- * partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;-----

- * eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;-----

- * conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa;-----

- * concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;-----

- * essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 22 dello Statuto.-----

Tutti gli associati hanno il dovere di:-----

- * rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;-----

- * versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;-----

- * tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;-----

- * collaborare con gli organi associativi, impegnandosi, nell'interesse comune, a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.---

-----**ARTICOLO 9: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**-----

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.-----

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per

iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.---

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto e nel rispetto delle inderogabili norme di legge, dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione.-----

4. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.-----

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.-----

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.-----

-----**ARTICOLO 10: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**-----

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri.-----

Tutti membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei soci.-----

In particolare, in numero di 3 (tre), con le seguenti modalità:-----

a) 1 (un) membro deve essere eletto dall'Assemblea tra una rosa di nominativi presentata dall'Associazione San Vincenzo di Premana;-----

b) 1 (un) membro deve essere eletto dall'Assemblea tra una rosa di nominativi presentata dal Comune di Premana in persona del sindaco pro tempore;-----

c) 1 (un) membro deve essere eletto dall'Assemblea tra una rosa di nominativi presentata dal Parroco pro tempore di Premana.-----

Qualora i tre Enti citati ai punti a) b) c) non vogliano o non possano esprimere una rosa di candidati da proporre all'assemblea, anche per cessata attività, l'assemblea potrà scegliere candidati alternativi senza ulteriori vincoli.-----

Il consiglio dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.---

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei

suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.-----

Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, ove manca, si dovrà procedere all'elezione del sostituto nella prima Assemblea utile nel rispetto dei criteri sopra previsti. I membri in sostituzione rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.-----

Se cessa dalla carica più della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri sopra previsti.-----

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo, per i soli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.-----

--ARTICOLO 11: LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.--

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio e preventivo.-----

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto. La convocazione dovrà essere inviata, con mezzi idonei ad attestare l'avvenuta ricezione, anche in via telematica ai singoli componenti del Consiglio almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.-----

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e d'esercizio ed alla loro presentazione all'assemblea, all'ammissione dei nuovi soci, all'assunzione di addetti ed impiegati, compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.-----

-----**ARTICOLO 12: IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE.**-----

Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e il Vice Presidente.-----

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.-----

Il Presidente ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.-----

-----**ARTICOLO 13: L'ASSEMBLEA.**-----

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 C.C.-----

-----**ARTICOLO 14: LE CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA.**-----

L'assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta con mezzi idonei ad attestare l'avvenuta ricezione, anche in via telematica, diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea.-----

L'assemblea deve essere convocata in Premana anche fuori dalla sede sociale.-----

-----**ARTICOLO 15: I COMPITI DELL'ASSEMBLEA.**-----

L'assemblea ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017:-----

- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo, delibera sulle modifiche allo Statuto e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;-----

- nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, il revisore dei conti e l'organo di controllo;-----

- approva i regolamenti generali dell'Associazione compreso quello dei lavori assembleari;-----

- si pronuncia su tutto quanto a lei demandato per Legge o per statuto.-----

-----**ARTICOLO 16: LE QUOTE.**-----

Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare all'assemblea dei soci con pari diritti nell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.-----

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, fatta eccezione per le assemblee convocate per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.-----

-----**ARTICOLO 17: FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.**-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. -----

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori.-----

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.-----

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

-----**ARTICOLO 18: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.**-----

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.-----

-----**ARTICOLO 19: UTILI.**-----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 20: L'ORGANO DI CONTROLLO.**-----

L'Assemblea, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.-----

L'Organo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile senza limiti.-----

L'Assemblea può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-

guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 21: IL REVISORE LEGALE DEI CONTI.**-----

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; esso viene nominato dall'Assemblea e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.-----

Qualora l'Assemblea deliberi di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

Il Revisore dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.-----

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.-----

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio di esercizio, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.-----

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio di esercizio.-----

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.-----

Al Revisore Legale può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 22: I LIBRI SOCIALI.**-----

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dell'associazione, in cui devono essere trascritti anche

i verbali redatti per atto pubblico;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;-----

d) il registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale.-----

I libri sociali sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione. I libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente, sono tenuti a cura dell'Organo stesso.-----

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.-----

-----**ARTICOLO 23: LO SCIoglimento.**-----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 24: I Volontari.**-----

L'associazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.-----

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.-----

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.-----

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario
è associato o tramite il quale svolge la propria attività vo-
lontaria.-----

-----**ARTICOLO 25: DISPOSIZIONI GENERALI.**-----

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto
si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifi-
che e/o integrazioni.-----

F.TO: GIOVANNI BELLATI-----

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----